

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4307/175

presentato da

GIUSEPPE BERRETTA

testo di

mercoledì 25 maggio 2011, seduta n.478

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, del disegno di legge in discussione, modificando l'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi proroga dal 31 marzo 2011 al 31 dicembre 2012 il divieto per coloro che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

il medesimo articolo 3, inoltre, ridefinisce l'ambito di applicazione del citato divieto, prevedendo che esso si applichi ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, abbiano conseguito ricavi superiori all'8 per cento di tale valore;

le modifiche relative all'ambito di applicazione del divieto sono collegate agli orientamenti espressi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con riferimento alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore. L'articolo in esame introduce altresì una deroga al citato divieto qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica;

ritenuto, infine, che il meccanismo di valutazione del peso economico delle reti e delle testate non appare, comunque, credibile. Infatti, tenuto conto che la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recentemente non è riuscita a stabilire l'ammontare esatto della pubblicità, che delle diverse voci del nebuloso sistema integrato delle comunicazioni è quella di più certo calcolo, è impensabile utilizzare il SIC come denominatore di riferimento in una normativa di settore che ambisca ad essere rigorosa,

impegna il Governo

ad adottare, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 3, le opportune iniziative, anche normative, volte a proporre altri meccanismi per valutare la reale consistenza economica del sistema delle comunicazioni, compatibili con i nuovi scenari tecnologici, conseguenti alla definizione del passaggio al digitale terrestre.

9/4307/175. Berretta.